

ARPAE, informata della richiesta di parere ha spontaneamente inviato una documentazione integrativa, circa l'istruttoria dell'impianto in oggetto, riportando, per ciascuna tematica anche le controdeduzioni del soggetto richiedente e proprie sintetiche valutazioni.

1. Disciplina da applicare a questa tipologia di impianti

Quanto al primo quesito, si evidenzia che la DGR n. 2347 del 2019 trova applicazione unicamente per gli **impianti per il recupero della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (FORSU)** per la produzione di biogas e biometano e non è, pertanto, applicabile agli impianti che prevedano la produzione di biogas da biomasse vegetali.

Rispetto a questi ultimi impianti, dunque, trova applicazione (ai nostri fini) quanto previsto:

- dalle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010, (di seguito **“Linee guida nazionali”**)
- e dalla **DAL n. 51 del 2011** ed in particolare il paragrafo 3 – Energia da Biogas e produzione di Biometano.

2. Necessità dell'assenso comunale circa la trasformazione della strada

Il progetto dell'impianto di produzione di Biogas in esame prevede, ai fini dell'accessibilità con veicoli pesanti, la trasformazione dell'attuale strada con la modifica delle sue caratteristiche, sia in termini di larghezza, sia di caratteristiche costruttive, tant'è che il Comune ipotizza la necessità di una sua riclassificazione.

Si evidenzia che il paragrafo 13. 1., Lettera d), delle Linee guida nazionali prescrive che per gli impianti in esame (il testo si riferisce agli impianti diversi da quelli a biomasse e fotovoltaici) **l'istanza** per il rilascio dell'autorizzazione unica è corredata dalla *“documentazione da cui risulti la disponibilità ... dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero , nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio...”*.

Non si può dunque dubitare del fatto che, **doendosi ritenere la nuova infrastruttura viabilistica un'opera connessa all'impianto e trattandosi di un manufatto esistente da trasformare², il richiedente**

² Nel caso di infrastruttura stradale di nuova realizzazione sarebbe stato necessario e sufficiente dimostrare la disponibilità delle aree nelle quali se ne prevedeva la realizzazione.

necessiti dell'assenso comunale alla modificazione dell'infrastruttura ovvero, in alternativa, debba attivare la procedura espropriativa, sempreché ne ricorrano i presupposti.

A tal riguardo si evidenzia che nella richiesta di parere la strada viene denominata **“strada bianca comunale (vicinale)”**, utilizzando un'espressione che necessita di approfondimento, in quanto le strade comunali fanno parte del demanio comunale, mentre le strade vicinali sono, di norma, strade private soggette a servitù di uso pubblico³.

3. Esigenza dell'assenso comunale per la procedibilità dell'istanza o quantomeno per il rilascio dell'autorizzazione unica

In base a quanto appena specificato al paragrafo 2, per effetto della chiara lettera delle Linee guida nazionali, - che, ripeto, richiedono la disponibilità delle aree anche per la realizzazione (e nel nostro caso la trasformazione) delle opere accessorie - **occorre l'assenso comunale per la significativa trasformazione della strada ipotizzata dal richiedente ai fini dell'approvazione del progetto presentato e dunque della chiusura del procedimento di autorizzazione unica.** Tuttavia, trattandosi della realizzazione di un impianto per la produzione di energia dichiarato dalla legge di interesse pubblico, si rimarca anche la necessità che **l'eventuale dissenso comunale alla trasformazione della strada debba essere adeguatamente motivato con specifico riferimento ad interessi pubblici a valenza territoriale che verrebbero in qualche maniera compromessi dalla trasformazione della strada e dal suo nuovo utilizzo.**

Va rimarcato il fatto che non ci si sta riferendo alla determinazione comunale negativa circa l'approvazione del progetto di impianto (o circa l'eventuale variante urbanistica che lo stesso comportasse) che può essere superata nell'ambito della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ma all'assenso in quanto ente proprietario della infrastruttura stradale di cui il richiedente richiede la significativa trasformazione.

Rispondendo dunque al quesito, si ritiene che la soluzione anche progettuale di questo pre-requisito (disponibilità delle aree indispensabili per la realizzazione delle opere connesse), anche attraverso la individuazione di soluzioni alternative a quella proposta dal privato, **non può diventare una mera prescrizione da attuare nelle successive fasi attuative, in quanto le opere accessorie (e dunque la loro concreta realizzabilità) costituiscono parte integrante del progetto dell'impianto stesso**⁴.

³ A tal riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U. degli espropri (DPR n. 327 del 2001), i beni appartenenti al **demanio pubblico** (tra cui si annoverano le strade comunali) *“non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione”*; mentre, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione *“i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione”*.

⁴ Si richiama, a tal riguardo:

4. Quanto infine alla completezza della documentazione progettuale e alla relativa istruttoria, anche alla luce della documentazione fornita da ARPAE, si evidenziano due profili di attenzione:

- l'opportunità di una verifica circa la **necessità o meno dell'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale** (in particolare lo screening prescritto per le strade extraurbane secondarie dal punto B.2.43 dell'allegato alla L.R. n. 4 del 2018), trattandosi di una significativa trasformazione dell'infrastruttura viaria esistente;
- la necessità di una valutazione circa le **ragionevoli alternative alla collocazione dell'impianto in area agricola non edificata** – punto controverso nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi - dal momento che il punto 3.c) della citata DAL n. 51/2011 dedicato alla “dispersione insediativa” stabilisce che, *“ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista alla luce delle ragionevoli alternative, la collocazione all'interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale”*.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

firmato digitalmente

GS

-
- il punto 10.1. delle Linee guida nazionali, secondo cui *“... la costruzione l'esercizio e la modifica di **impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica...**”*
 - nonché il punto 13.1.a) delle medesime Linee guida, secondo cui *“l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ... è corredata da: a) **progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste...**”*.